

MODIFICA ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI (ris. mun. no. 1251 del 29 luglio 2008)

L'articolo 19 dell'ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti, articolo relativo al volo degli elicotteri, viene modificato come segue:

L'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale con atterraggi esterni nella zona densamente abitata è assoggettato alla preventiva autorizzazione del Municipio e può essere concesso, quando mezzi meno incisivi della quiete pubblica non risultano utilizzabili, alle seguenti condizioni:

- a) gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 16:00 dal lunedì al venerdì;
- b) i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni (salvo casi eccezionali) sono esclusi nei seguenti periodi:
 - . il giorno di sabato tutto l'anno
 - . dal 15 dicembre al 15 gennaio
 - . sette giorni prima e dopo il giorno di Pasqua
 - . dal 1 luglio al 31 agosto
 - . durante il periodo della manifestazione di NewOrleans & Classics Jazz Ascona, come pure durante altre manifestazioni importanti sull'arco dell'anno nel Comune.
- c) per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore, i pacchetti di rotazione (durata del volo), non devono di regola superare i 30 minuti. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio.
Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.

La presente modifica entra in vigore con il 01.09.2008.

Pubblicata all'albo comunale dal 18.08.2008 al 01.09.2008 compresi.

Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO